

AGE - Agenzia Delle Entrate
 AGEDP3RM - DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
 REGISTRO UFFICIALE

Pag. 1 / 19

DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
 UFFICIO TERRITORIALE DI ALBANO LAZIALE
 VIA SANNIBALE, 1 - CAP 00041
 ALBANO LAZIALE (RM)

ORARI UFFICIO
 MARTEDI - MERCOLEDI - GIOVEDI
 ORE 8.30/12.20 - 14.00/15.30

Codice Ufficio : [REDACTED]

Numero atto : [REDACTED]

Alla Signora [REDACTED]

Nata [REDACTED]

Con domicilio fiscale in [REDACTED]

Gentile Contribuente,

non risulta che Lei abbia presentato la dichiarazione per i redditi per il 2014, benché fosse tenuto a farlo. Con questo avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, calcola il Suo reddito, tenendo conto delle somme non dichiarate e, quindi, maggiori imposte a Suo carico.

Nelle pagine che seguono trova indicate sia le motivazioni dell'accertamento, cioè gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato l'Agenzia delle Entrate a calcolare il Suo reddito imponibile e le relative imposte, sia le tabelle che illustrano, in dettaglio, il calcolo delle maggiori imposte accertate (Irpef, addizionale regionale e comunale, se dovuta) e delle sanzioni.

Se Lei vuole chiudere completamente questo avviso di accertamento, può definirlo per intero pagando quanto richiesto nel 60 giorni successivi al ricevimento di questo atto (termine che corrisponde a quello stabilito per presentare ricorso). Si assicura, così, un percorso agevolato che comporta una riduzione significativa delle sanzioni a 1/3.

In alternativa, Lei può decidere di definire soltanto le sanzioni, pagando 1/3 di quelle richieste entro lo stesso termine di 60 giorni, e riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte. Tenga presente che le sanzioni, una volta versate, non possono essere rimborsate.

Diversamente, se Lei ritiene che questo accertamento non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga annullato, anche parzialmente, oppure che venga rideterminata la maggiore imposta, trasmettendo all'Agenzia delle Entrate un'istanza di annullamento cioè una domanda in carta libera con l'esposizione sintetica dei fatti, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le Sue tesi con l'indicazione del proprio recapito telefonico. La presentazione di questa istanza non sospende i termini per presentare ricorso al giudice tributario.

Inoltre, Le ricordiamo che può presentare ricorso alla Commissione tributaria. In particolare, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Questo consente alle parti di aprire un contraddittorio e di giungere a una risoluzione senza dover ricorrere al giudice.

La informiamo che, trascorso inutilmente il termine per presentare ricorso, questo accertamento diventa immediatamente esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b ed e del D.L. n. 78/2010). Questo vuol dire che, senza necessità di inviarLe una cartella di pagamento, trascorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, questo atto viene consegnato automaticamente all'agente della riscossione (per la sola Sicilia, all'agente Riscossione Sicilia spa), che adotta tutte le misure previste dalla legge per assicurare il recupero delle somme richieste.

Per sapere, ancor più nel dettaglio, tutto ciò che può fare rispetto a questo avviso di accertamento può consultare le pagine dedicate alle "Informazioni per il Contribuente".

AVVISO DI ACCERTAMENTO

MOTIVAZIONI DELL'ACCERTAMENTO

IMPOSTE SUI REDDITI

- ✓ considerato che non risulta presentata la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2014, dalla Signora [redacted] codice fiscale: [redacted];
- ✓ vista la segnalazione numero [redacted] del [redacted] effettuata dalla Divisione Contribuenti sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria dalla quale risulta:
 - che i seguenti sostituti di imposta hanno, come di seguito dettagliato:
 - CORRISPOSTO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
 - OPERATO RITENUTE E TRATTENUTO ADDIZIONALI
 - INDICATO GIORNI DI LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE


DATI SOSTITUTO FONTE MOD. 770 SEMPLIFICATO PROT. NUMERO	REDDITI LAVORO DIPENDENTE (*)	ALTRI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (**)	NUMERO DI GIORNI LAV.DIP.	RITENUTE	ADD. REG. TRATTENUTA	ADD. COM. TRATTENUTA	SOMME PRODUTTIVITA'	IMPOSTA SOSTITUTIVA	BONUS IRPEF EROGATO
	REDDITI PENSIONE (*)		PENSIONE						
[redacted]	4.316	0	136	993	75	35	0	0	238
[redacted]	0		0						
[redacted]	6.830	0	157	762	118	0	0	0	275
[redacted]	0		0						

(*) redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir

(**) redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 5 del Tuir

Pertanto, risultano a Suo carico redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti.

Questi redditi concorrono a formare il reddito complessivo (Art. 49 e seguenti del DPR n. 917/1986) e avrebbero dovuto essere indicati nella Sua dichiarazione.



DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DI ALBANO LAZIALE

Avviso di accertamento numero [redacted] per il periodo d'imposta 2014 Codice fiscale [redacted]

• e che il seguente sostituto di imposta ha, come di seguito dettagliato:

- CORRISPOSTO REDDITI DIVERSI
- OPERATO RITENUTE

DATI SOSTITUTO FONTE MOD. 770 SEMPLIFICATO PROT. NUMERO	TIPOLOGIA COMPENSI CAUSALE (*)	AMMONTARE LORDO CORRISPOSTO	ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTA	IMPONIBILE	RITENUTA
[redacted]	Z	260.000	0	260.000	52.000

(*) per la descrizione della causale consultare le istruzioni del modello 770/2015 Semplificato alle pagine 50 e seguenti.

Pertanto, risultano a Suo carico redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale e redditi diversi.

Questi redditi concorrono a formare il reddito complessivo (Artt. 53, comma 2, e 67, comma 1 del DPR n. 917/1986) e avrebbero dovuto essere indicati nella Sua dichiarazione.

Per questo motivo,

SI ACCERTANO

il reddito imponibile e la relativa imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) ai sensi dell'articolo 41 bis del DPR n. 600/73.

Nella tabella A, "Determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono indicati, nel dettaglio, il reddito imponibile e la relativa imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) come determinati dall'Agenzia delle Entrate (colonna "accertato"). La tabella B "Tabella per il calcolo dell'Irpef accertata" riporta, invece, le aliquote applicate, per scaglioni, al Suo reddito per determinare il totale dell'imposta lorda accertata.

Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di svolgere ulteriori accertamenti nei termini di legge.

DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DI ALBANO LAZIALE


Avviso di accertamento numero [REDACTED] per il periodo d'imposta 2014 Codice fiscale: [REDACTED]

A) DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.)

DICHIARANTE: [REDACTED]

TIPO REDDITO	DICHIARATO €	ACCERTATO €
Redditi dei fabbricati	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente a tempo determinato	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato	0,00	11.146,00
Redditi da pensione	0,00	0,00
Redditi assimilati al lavoro dipendente	0,00	0,00
Periodo di lavoro - Lavoro dipendente	0	293
Periodo di lavoro - Pensione	0	0
Assegni periodici	0,00	0,00
Reddito d'impresa (o Perdita)	0,00	0,00
Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione	0,00	0,00
Redditi diversi per i quali spetta la detrazione	0,00	260.000,00
Altri redditi da attività sportive dilettantistiche (al netto del reddito esente e del reddito assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta)	0,00	0,00
Altri redditi di lavoro autonomo (al netto delle eventuali deduzioni)	0,00	0,00
Totale ulteriori redditi non rettificati	0,00	0,00
Totale redditi	0,00	271.146,00
Totale perdite (ricompresa la perdita d'impresa)	0,00	0,00
Totale redditi meno Totale perdite	0,00	271.146,00
Reddito complessivo	0,00	271.146,00
Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	0,00	271.146,00
Reddito imponibile	0,00	271.146,00
Imposta lorda	0,00	109.763,00
Detrazione per tipologia di reddito	0,00	0,00
Totale detrazioni per carichi di famiglia e tipologia di reddito	0,00	0,00
Totale altre detrazioni e crediti d'imposta	0,00	0,00
Imposta netta	0,00	109.763,00
Totale altri crediti d'imposta	0,00	0,00
Totale delle ritenute	0,00	53.755,00
Differenza	0,00	56.008,00
Bonus Irpef spettante	0,00	0,00
Bonus Irpef erogato dal sostituto	0,00	513,00
Maggiore imposta accertata		56.521,00 (*)

(*) La Maggiore Imposta Accertata è così calcolata: Differenza accertata - Bonus Irpef spettante accertato + Bonus Irpef erogato dal sostituto accertato.



DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DI ALBANO LAZIALE

Avviso di accertamento numero [REDACTED] per il periodo d'imposta 2014 Codice fiscale: [REDACTED]

B) TABELLA PER IL CALCOLO DELL'IRPEF ACCERTATA

Reddito per scaglioni	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione
Da 0,00 a 15.000,00	23,00 %	3.450,00
Da 15.001,00 a 28.000,00	27,00 %	3.510,00
Da 28.001,00 a 55.000,00	38,00 %	10.260,00
Da 55.001,00 a 75.000,00	41,00 %	8.200,00
Da 75.001,00 a 271.146,00	43,00 %	84.342,78
TOTALE IMPOSTA LORDA		109.763,00

Le ritenute accertate sono state determinate tenendo conto anche dell'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

- ✓ visto l'art. 50 del Dlgs n. 446/97, che ha istituito l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ✓ visto, in particolare, il comma 6 dello stesso art. 50, che prevede che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni relative all'addizionale regionale all'irpef si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ✓ tenuto conto che, in deroga alle disposizioni generali, per l'anno 2014 le regioni avevano facoltà di deliberare diversamente con proprio provvedimento da pubblicare in Gazzetta Ufficiale,

SI ACCERTANO

l'imponibile e la relativa addizionale regionale all'irpef ai sensi dell'art. 41 bis del DPR n. 600/73. Nella tabella C, "Determinazione dell'addizionale regionale all'irpef", è indicato l'imponibile accertato e, di conseguenza, la maggiore addizionale regionale all'irpef dovuta, mentre, nella tabella D, è specificata l'aliquota applicata al suo imponibile accertato ai fini dell'addizionale regionale.

C) DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

	DICHIARATO €	ACCERTATO €
Reddito imponibile	0,00	271.146,00
Addizionale regionale all'Irpef dovuta (Regione:Lazio)	0,00	6.228,00
Addizionale regionale trattenuta o versata	0,00	193,00
Maggiore addizionale regionale		6.035,00

La maggiore addizionale regionale accertata è stata determinata tenendo conto dell'eventuale addizionale regionale trattenuta dal sostituto d'imposta.

D) TABELLA PER IL CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Regione	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta €
	Oltre	Fino a		
Lazio		15.000,00	1,73%	259,50
	15.000,00	271.146,00	2,33%	5.968,20

DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DI ALBANO LAZIALE
Avviso di accertamento numero [redacted] per il periodo d'imposta 2014 Codice fiscale: [redacted]

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

- ✓ visto l'art. 1 del Dlgs n. 360/98, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ✓ visto, in particolare, il comma 8 dello stesso art. 1, che prevede che, per quanto non disciplinato dal Dlgs n. 360/98, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche,

SI ACCERTANO

l'imponibile e la relativa addizionale comunale all'irpef ai sensi dell'art. 41 bis del DPR. n. 600/1973. Nella tabella E, "Determinazione dell'addizionale comunale all'irpef", è indicato l'imponibile accertato e, di conseguenza, la maggiore addizionale comunale all'irpef dovuta.

E) DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

	DICHIARATO €	ACCERTATO €
Reddito imponibile	0,00	271.146,00
Alliquota comunale : 0,900 % del cod. comune: H501		
Addizionale comunale all'irpef dovuta	0,00	2.440,00
Addizionale comunale trattenuta o versata	0,00	35,00
Maggiore addizionale comunale		2.405,00

La maggiore addizionale comunale accertata è stata determinata tenendo conto dell'eventuale addizionale comunale trattenuta dal sostituto d'imposta.

MOTIVAZIONI DELLE SANZIONI

Le sanzioni riportate nella tabella H, che trova qui di seguito, sono soggette a "irrogazione immediata" (sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 17 del Dlgs n. 472/97); sono, cioè, richieste contestualmente a questo avviso di accertamento. Le stesse sanzioni sono state determinate nella misura minima, secondo i "criteri di determinazione della sanzione" (art. 7).
 Poiché, con la stessa azione, sono state violate più disposizioni relative a tributi diversi, trova applicazione anche l'art. 12 del Dlgs n. 472/97, riguardo al "Concorso di violazioni e continuazione".
 In particolare, il "totale sanzioni irrogate" è stato calcolato sommando gli importi delle sanzioni minime previste per ogni singola violazione (comma 7). L'importo, infatti, è inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione dei commi 1 e 3 dello stesso art. 12, che prevedono l'aumento di un quinto della sanzione prevista per la violazione più grave (di ammontare più elevato) e l'ulteriore aumento di questo importo da un quarto al doppio.

H) DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	MINIMA	MASSIMA	IRROGATA
Omissa dichiarazione Irpef (Dlgs 471/97 art. 1)	67.825,20	135.650,40	67.825,20
Omissa dichiarazione addizionale regionale (Dlgs 471/97 art. 1)	7.242,00	14.484,00	7.242,00
Omissa dichiarazione addizionale comunale (Dlgs 471/97 art. 1)	2.886,00	5.772,00	2.886,00
TOTALE SANZIONI	77.953,20	155.906,40	77.953,20

DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DI ALBANO LAZIALE

Avviso di accertamento numero [redacted] per il periodo d'imposta 2014 Codice fiscale: [redacted]

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Nelle pagine che seguono trova tutte le indicazioni utili per:

1. definire l'intero accertamento, con la riduzione delle sanzioni a 1/3
2. definire le sole sanzioni, ridotte a 1/3
3. chiedere all'Agenzia di riesaminare l'atto in autotutela
4. presentare ricorso

Le forniamo, inoltre, informazioni sulle modalità e i termini entro cui scatta l'intimazione di pagamento e la consegna del ruolo all'agente della riscossione, nel caso in cui decida di non definire l'accertamento, né fare ricorso.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE A QUESTO ATTO,
LA INVITIAMO A CONTATTARE:**

DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DI ALBANO LAZIALE

Stanza: [redacted] Piano: 1

Indirizzo: Via P.sannibale, 1

Città: Albano Laziale (rm)

Tel. [redacted]

Indirizzo e-mail: [redacted]

Funzionario referente: [redacted]

Responsabile del procedimento: [redacted]

**PER TUTTI I VERSAMENTI DA EFFETTUARE CON MODELLO F24, LEI DOVRÀ INDICARE:
CODICE UFFICIO: [redacted]
CODICE ATTO [redacted]**

Le norme richiamate in questo atto fanno riferimento, se non diversamente indicato, al Testo unico delle Imposte sui redditi (Tuir, DPR n. 917/86) in vigore nel periodo di imposta oggetto di questo accertamento.

Inoltre, tenga presente che il termine di 60 giorni per presentare ricorso, più volte richiamato in queste pagine di informazioni, è sempre sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

1. Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a 1/3 (Art. 15, Dlgs n. 218/97)

Lei può definire per intero questo accertamento in maniera agevolata, ottenendo la riduzione delle sanzioni a 1/3. A questo scopo, è necessario che versi le somme complessivamente dovute per imposte, sanzioni, interessi entro il termine per presentare ricorso.

Le ricordiamo che può definire in maniera agevolata se rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento.

La riduzione delle sanzioni a 1/3 è riconosciuta anche in caso di pagamento rateale. Può scegliere di rateizzare il pagamento in massimo 8 rate trimestrali di pari importo. Il limite sale a 16 rate per le somme superiori ai 50.000,00. Può definire il piano di rateazione contattando l'ufficio ai recapiti indicati nella prima pagina delle "Informazioni per il Contribuente" e comunicando in quella sede il numero di rate prescelto. Anche in questo caso tenga presente che dovrà provvedere al versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 del Dlgs n. 218/97). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a 1/3 della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

A seconda che Lei decida o meno di rateizzare il pagamento, la ricevuta di versamento della prima o dell'unica rata deve comunque pervenire, entro 10 giorni dal versamento, all'ufficio indicato nella prima pagina delle "Informazioni per il Contribuente".

Per versare gli importi dovuti, è sufficiente riportare i dati indicati nel prospetto "MODALITA' DI PAGAMENTO" nel modello F24.

Alle imposte da versare sono stati applicati i seguenti tassi di interesse:

- 3,5%, dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento al 31/07/2018 (art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/05/2009)
- per ogni giorno successivo al 31/07/2018, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso annuale semplice del 3,5%.

2. Definizione delle sole sanzioni con riduzione a 1/3 (Art. 17, Dlgs n. 472/97)

In alternativa alla chiusura in via agevolata dell'intero accertamento, Lei può definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di fare ricorso solo per le maggiori imposte. Così facendo le sanzioni da pagare sono ridotte a 1/3. Anche in questo caso, il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso. Tenga presente che le sanzioni versate in misura ridotta non potranno essere poi rimborsate.

Importi dovuti

Nella tabella che segue "Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni" sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni. L'importo è determinato tenendo conto del fatto che, per legge, la sanzione da versare non può essere, in ogni caso, inferiore a 1/3 degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

TABELLA F24 - DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI

DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO	IMPORTO €
Sanzioni di cui alla sezione "Motivazione delle Sanzioni"	9601	25.984,40

Nel caso in cui Lei si avvalga dell'opportunità di definire le sole sanzioni senza poi impugnare l'atto per la parte relativa alle maggiori imposte e ai relativi interessi, Le intimiamo di adempiere all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi entro il termine per presentare ricorso (art. 29, comma 1, lett. a del DI n. 78/2010). Il totale intimato è dettagliatamente indicato nella tabella che segue.

TABELLA IMPORTI INTIMATI

Imposte	64.961,00
Interessi fino alla data del 31/07/2018 (*)	8.122,79
Spese di notifica dell'accertamento	8,75
Totale	73.092,54

(*) A questo importo dovranno essere sommati gli ulteriori interessi, che devono essere ricalcolati dal giorno successivo al 31/07/2018 fino alla data di versamento inclusa (art. 20 del DPR n. 802/73).

**3. Riesame
(Art. 2 quater del DI n. 564/94 e Dm n. 37/97)**

Se Lei ritiene che questo avviso di accertamento non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continueranno a decorrere sia i termini entro cui definire l'avviso di accertamento sia quelli per presentare ricorso al giudice tributario.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi all'ufficio indicato nella prima pagina delle "Informazioni per il Contribuente".

**4. Ricorso, reclamo/mediazione e riscossione a titolo provvisorio
(Dlgs n. 546/92 e DI n. 78/2010)**

Se Lei non intende chiudere questo avviso di accertamento pagando tutto il dovuto e beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/3, può presentare ricorso. Nel caso in cui Lei abbia definito le sole sanzioni, con la riduzione a 1/3, può fare ricorso per la parte relativa alle maggiori imposte.

Quando e come presentare ricorso o reclamo/mediazione

Se Lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.

Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il Contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di ROMA, e notificato a:

DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO LEGALE

VIA MARCELLO BOGLIONE, 25, 00155 ROMA (RM)

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi del ricorso

- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 3.000,00 euro), in base all'art. 12 del Dlgs n. 546/92, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 3 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, Lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il Suo fascicolo contenente l'originale del ricorso (se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta) oppure tramite PEC. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, questo termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del reclamo/mediazione.

Il termine di 90 giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o la ricevuta di PEC
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Dlgs n. 546/92) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Importi dovuti in caso di presentazione del ricorso

Nella tabella che segue "Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio" sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a 1/3 degli importi accertati e i relativi interessi (artt. 15 e 20 del DPR n. 602/73). Per ogni giorno successivo al 31/07/2018 fino alla data di versamento inclusa maturano gli ulteriori interessi al tasso di cui all'articolo 20 del DPR n. 602/73.

TABELLA F24 - RISCOSSIONE A TITOLO PROVVISORIO

DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO	ANNO RIFERIMENTO	IMPORTO A DEBITO DA VERSARE
Irpef	9930	2014	18.840,33
Interessi (fino al 31/07/2018) (*)	9931		2.355,82
Addizionale regionale Codice Regione: 08	9942	2014	2.011,67
Interessi (fino al 31/07/2018) (**)	9943		251,54
Addizionale comunale Codice Ente Locale: 99	9940	2014	801,67
Interessi (fino al 31/07/2018) (***)	9941		100,24
Spese di notifica	9400	2014	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a 2,06466 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore addizionale regionale accertata e pari a 0,22045 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore addizionale comunale accertata e pari a 0,08785 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Modalità di pagamento

In caso di presentazione del ricorso, per versare gli importi dovuti Lei dovrà utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella "Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio". Il versamento deve essere effettuato entro il termine per fare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento deve arrivare al recapito indicato nella prima pagina delle "Informazioni per il Contribuente" entro 10 giorni dal versamento. Se Lei presenta ricorso, Le intimiamo di adempiere, entro il termine per la sua presentazione, all'obbligo di pagamento di 1/3 degli importi dovuti per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a del DL n. 78/2010).

TABELLA IMPORTI INTIMATI

Imposte	21.653,67
Interessi fino alla data del 31/07/2018 (*)	2.707,60
Spese di notifica dell'accertamento	8,75
Totale	24.370,02

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi da ricalcolare dal giorno successivo al 31/07/2018 fino alla data di versamento inclusa (art. 20 del DPR n. 602/73).

5. Intimazione di pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a del DI n. 78/2010)

Se Lei entro il termine per presentare ricorso:

- a) non definisce per intero l'accertamento
- b) non definisce le sole sanzioni
- c) non presenta ricorso

Le intimiamo di pagare, entro lo stesso termine, le somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella che segue.

TABELLA IMPORTI INTIMATI

Imposte	64.961,00
Sanzione per intero	77.953,20
Interessi fino alla data del 31/07/2018 (*)	8.122,79
Spese di notifica dell'accertamento	8,75
Totale	151.045,74

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi da ricalcolare dal giorno successivo al 31/07/2018 fino alla data di versamento inclusa (art. 20 DPR n. 602/73).

6. Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 del Digs n. 546/92 e art. 39 del DPR n. 602/1973)


Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

Per le controversie di valore superiore a 50.000 euro, la presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, se Lei ha presentato ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato.

La informiamo che se la sospensione viene concessa e il Suo ricorso viene poi respinto dovrà pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato nella prima pagina delle "Informazioni al Contribuente". L'ufficio può disporla, in tutto o in parte, fino alla data della pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 del DPR n. 602/73).
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento delle somme a titolo provvisorio può causarLe un danno grave e irreparabile, può proporre istanza motivata di sospensione dell'esecuzione



DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DI ALBANO LAZIALE

Avviso di accertamento numero [REDACTED] per il periodo d'imposta 2014 Codice fiscale: [REDACTED]

alla Commissione tributaria provinciale a cui ha presentato il ricorso. Può inserire l'istanza di sospensione nel ricorso, oppure può proporla con un atto separato. Se presenta l'istanza con atto separato, dovrà notificarla all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 del Digs n. 546/92).

7. Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, sono a Suo carico.

**8. Affidamento delle somme all'agente della riscossione
(Art. 29 DI n. 78/2010)**

Trascorso il termine utile per la presentazione del ricorso, questo avviso di accertamento è titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29 comma 1, lett. b del DI n. 78/2010).

Decorso ulteriori 30 giorni dalla scadenza per il pagamento delle somme dovute, gli importi che Le indichiamo sono affidati all'agente della riscossione anche per le azioni esecutive, che avvengono nei modi e nei termini previsti dall'articolo 29, comma 1, lett. b e c del DI n. 78/2010. Ciò significa che il pagamento delle somme deve essere effettuato presso l'agente della riscossione.

L'affidamento delle somme all'agente della riscossione può avvenire anche prima dei termini precedentemente indicati ovvero trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto e - se c'è fondato pericolo che la riscossione non vada a buon fine - anche se il Contribuente presenta ricorso (art. 29, comma 1, lett. c del DI n. 78/2010).

La informiamo che all'agente della riscossione spettano gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 del Digs n. 112/99).

Di seguito Le indichiamo quali sono le somme da pagare all'agente della riscossione nelle ipotesi di:

- a) presentazione del ricorso
- b) definizione delle sole sanzioni e assenza di ricorso
- c) mancata definizione dell'accertamento e assenza di ricorso

8-a. Presentazione del ricorso

(Art. 29 comma 1, lett. a, DI n. 78/2010 e art. 15 DPR n. 602/73)

Se Lei ha presentato ricorso e non ha versato le somme dovute a titolo provvisorio, trascorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, dovrà versare all'agente della riscossione le seguenti somme:

Imposte	21.653,67
Interessi fino alla data del 31/07/2018	2.707,60
Spese di notifica dell'accertamento	8,75
Totale (*)	24.370,02

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il totale degli importi da pagare all'agente della riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/07/2018 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/73)
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30, DPR n. 602/73)
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere sulle diverse misure stabilite dall'art. 17 Dlgs n. 112/1999

8-b. Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni

(Art. 17 Dlgs n. 472/97 e art. 14 DPR 602/73)

Se Lei ha definito le sole sanzioni e non ha presentato ricorso, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento dovrà versare all'agente della riscossione le seguenti somme:

Imposte	64.961,00
Interessi fino alla data del 31/07/2018	8.122,79
Spese di notifica dell'accertamento	8,75
Totale (*)	73.092,54

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il totale degli importi da pagare all'agente della riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/07/2018 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/73)
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30, DPR n. 602/73)
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere sulle diverse misure stabilite dall'art. 17 Dlgs n. 112/1999.

**8-c. Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), DI n. 78/2010 e art. 14 DPR 602/73)**

Se Lei non ha definito per intero l'accertamento, non ha definito le sole sanzioni, non ha presentato istanza di reclamo-mediazione o ricorso, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento dovrà versare all'agente della riscossione le seguenti somme:

Imposte	64.961,00
Sanzione per intero	77.953,20
Interessi fino alla data del 31/07/2018	8.122,79
Spese di notifica dell'accertamento	8,75
Totale (*)	151.045,74

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il totale degli importi da pagare all'agente della riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/07/2018 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/73)
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30, DPR n. 602/73)
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere sulle diverse misure stabilite dall'art. 17 Dlgs n. 112/1999.

Questo atto si compone di 19 pagine.

In allegato:

- modaltà di pagamento per la compilazione del modello F24 per pagine 1.

IL CAPO TEAM (*) *den. rep.*

Anna Tondo



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Fabio Ignaccolo

DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DI ALBANO LAZIALE

Avviso di accertamento numero [redacted] per il periodo d'imposta 2014 Codice fiscale [redacted]

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le indichiamo di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione agevolata dell'accertamento con la riduzione delle sanzioni a un terzo (art. 15 del Dlgs n. 218/97) e le relative modalità di pagamento.

La definizione è considerata valida se Lei provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario, da compilare anche sulla base dei dati sottoindicati:

Codice ufficio: [redacted]
Codice atto: [redacted]

Signora [redacted]
Codice fiscale: [redacted]

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	IMPORTO A DEBITO DA VERSARE (€)
<i>Irpef</i>			
<i>Interessi sull'Irpef (1)</i>	9451	2014	56.521,00
Totale da versare			6.184,02
<i>Sanzione pecuniaria Irpef ridotta ad un terzo</i>	9452	2014	62.705,02
			22.608,40
<i>Addizionale regionale all'Irpef</i>			
<i>Codice Regione: 08</i>	9453	2014	6.035,00
<i>Interessi sull'addizionale (2)</i>			660,30
Totale da versare			6.695,30
<i>Sanzione pecuniaria addizionale regionale</i>	9454	2014	2.414,00
<i>Codice Regione: 08</i>			
<i>ridotta ad un terzo</i>			
<i>Addizionale comunale all'Irpef</i>			
<i>Codice Ente Locale: 99</i>	9468	2014	2.405,00
<i>Interessi sull'addizionale (3)</i>			263,13
Totale da versare			2.668,13
<i>Sanzione pecuniaria addizionale comunale</i>	9469	2014	962,00
<i>Codice Ente Locale: 99</i>			
<i>ridotta ad un terzo</i>			
<i>Spese di notifica</i>	9400	2014	8,75

1. L'importo degli interessi sulla maggiore Irpef è pari a 6.184,02 euro fino al 31/07/2018 aumentato di 5,41982 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
2. L'importo degli interessi sulla maggiore addizionale regionale è pari a 660,30 euro fino al 31/07/2018 aumentato di 0,57889 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
3. L'importo degli interessi sulla maggiore addizionale comunale è pari a 263,13 euro fino al 31/07/2018 aumentato di 0,23061 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi complessivamente dovuti - arrotondati alla seconda cifra decimale per eccesso, se la terza è compresa tra 5 e 9, o per difetto, se la stessa è compresa tra 0 e 4 - devono essere versati insieme all'imposta cui si riferiscono. L'attestato di pagamento deve arrivare all'ufficio indicato nella prima pagina delle "Informazioni per il Contribuente" entro 10 giorni dal versamento.

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi della Legge 20/11/1982, n.890)

Io sottoscritto: **SANTORI DANIELA** in qualità di messo speciale dell'Ufficio: **DIREZIONE PROVINCIALE III ROMA** notifico il presente atto, che consta di 19 pagine, a mezzo posta, ai sensi della Legge 20/11/1982, n.890, al seguente destinatario:

[REDACTED]

CF/P.IVA: [REDACTED]

[REDACTED]

il presente atto, identificativo n. [REDACTED] relativo all'anno di imposta 2014 reca il numero [REDACTED] del registro cronologico delle notifiche e viene spedito a mezzo dell'ufficio postale CPM ALBANO LAZIALE 55008 tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento numero [REDACTED]

ALBANO LAZIALE, 31-07-2018

Il messo speciale
SANTORI DANIELA